

TI_GERICHTE 11.2022.113 vom 22. August 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-08-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2022.113

FR: TI_GERICHTE 11.2022.113 du 22 août 2022

IT: TI_GERICHTE 11.2022.113 del 22 agosto 2022

Erwägungen

E. 000

“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC).

E. 2

I provvedimenti cautelari emanati dal giudice senza sentire la controparte (art. 265 cpv. 1 CPC), per contro, non sono suscettibili di alcun rimedio giuridico. Impugnato potrà essere, se mai, il decreto cautelare che il Pretore adotterà dopo il contraddittorio o dopo avere invitato il convenuto a presentare osservazioni scritte (DTF 139 III 88 consid. 1.1.1). Impugnabile è invece un decreto con cui il giudice respinga una richiesta di provvedimenti supercautelari senza sentire il convenuto, ovvero senza indire udienze né sollecitare osservazioni scritte (DTF 137 III 419 consid. 1.3 con rinvii; RtiD I-2019 pag. 619 n. 50c con richiami). Se tuttavia, pur respingendo l'istanza supercautelare, il giudice convoca le parti in udienza o invita il convenuto a presentare osservazioni scritte, quel decreto non potrà essere oggetto di ricorso. Impugnabile sarà se mai, una volta ancora, il decreto cautelare che il giudice avrà adottato dopo avere sentito le parti in udienza o dopo avere invitato il convenuto a presentare osservazioni scritte.

E. 3

Il concreto il Pretore ha emanato il decreto cautelare senza sentire le parti. Ricevuta il 19 luglio 2022 l'istanza cautelare di CO 1, egli ha statuito senza indugio il 25 luglio 2022, obbligando AP 1 a versare un contributo alimentare per moglie e figli dal giugno del 2022 in poi. Contestualmente egli ha assegnato al convenuto un termine fino al 19 agosto 2022 per presentare osservazioni scritte (art. 265 cpv. 2 CPC). Il decreto cautelare in questione è stato quindi manifestamente emesso senza contraddittorio. Certo, nella fattispecie il Pretore ha giudicato dopo avere preso conoscenza della memoria difensiva presentata da AP 1 il 21 giugno 2022 (sopra, lett. D). Non l'ha tuttavia ritenuta sufficiente ai fini di una discussione cautelare, tant'è che ha convocato personalmente le parti a un'udienza del 7 settembre 2022 “per procedere al contraddittorio (ev. replica, duplica e notifica dei mezzi di prova)” (sopra, lett. F). L'appello in esame non può quindi considerarsi ricevibile.

E. 4

È vero che in un caso isolato, cui accenna il Pretore (decreto impugnato, pag. 6), questa Camera è entrata nel merito di un appello diretto contro un decreto cautelare preceduto unicamente da una memoria difensiva (inc. 11.2018.79). V'è da domandarsi se tale modo di procedere meriti conferma, ma la questione può rimanere irrisolta. In quel caso infatti il Pretore non aveva statuito subito dopo avere ricevuto la memoria difensiva, senza convo-care le parti in udienza per un contraddittorio cautelare. Quel precedente non è pertanto equiparabile alla fattispecie attuale. Non si disconosce che in calce alla decisione

impugnata il Pretore ha indicato l'appello come rimedio di diritto esperibile contro la medesima. Se non che, un'indicazione delle vie di ricorso erronea non crea una via di ricorso inesistente (DTF 129 III 89 consid 2.1 in fine). L'appellante non può quindi giovarsene.

E. 5

Se ne conclude che, diretto contro un decreto superprovvisorio (nel senso dell'art. 265 cpv. 1 CPC), l'appello in esame va dichiarato irricevibile. Le spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le particolarità del caso inducono a rinunciare a ogni prelievo. Non si pone inoltre problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato a CO 1 per osservazioni.

E. 6

Quanto ai rimedi giuridici dati contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Trattandosi nella fattispecie di un decreto cautelare, nondimeno, in un ricorso in materia civile il ricorrente può censurare soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Per questi motivi, decide: 1. L'appello è irricevibile. 2. Non si riscuotono spese. 3. Notificazione: – avv. ; – avv. . Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città. Per la prima Camera civile del Tribunale d' appello

Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisorie (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.